

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 160 DEL 30/10/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **2025**, addì **30** del mese di **ottobre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale il Presidente MARCO MAGRINI con la partecipazione del Segretario Generale CLAUDIO LOCATELLI adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto"

Visto lo statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019 con deliberazione n. 29 ed in particolare l'art. 14 "Elezione e competenze" e l'art. 15 "Atti Presidenziali";

Preso atto che con deliberazione del Consiglio prov.le:

- P.V. n. 56 del 27/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- P.V. n. 63 del 18/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;
- P.V. n. 77 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati e sue successive variazioni;
- P.V. n. 44 del 28/07/2025 di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni presidenziali:

- P.V. n. 196 del 23/12/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 e successive variazioni;
- P.V. n. 14 del 31/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024";

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce alle Province la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi della quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2021 avente ad oggetto *“Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160. Approvazione”* con la quale si procedeva all'approvazione anche delle tariffe contenute negli allegati “B”, “C”, “D” della stessa deliberazione;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del suddetto Regolamento:

✓ Art. 33, commi 3 e 4:

” 3. In fase di prima applicazione le tariffe standard, in relazione alle singole categorie, sono stabilite dall'Allegato “B” al presente regolamento. Successivamente, le tariffe sono determinate dalla Provincia di Varese entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, stabilendo gli importi unitari spazio-temporali di occupazione permanente e temporanea del suolo. In mancanza di tale atto restano in vigore le tariffe precedenti.

4. Gli importi, comunque, sono sempre rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”

✓ Art. 35, commi 1, 2 e 5:

“1. Per le occupazioni permanenti del territorio della Provincia di Varese con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 la misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è pari a euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.”

✓ Art. 47, comma 4:

“4. La misura del canone è fissata in fase di prima applicazione dal presente regolamento, secondo quanto previsto nell'Allegato “C” ed applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento. Successivamente le tariffe sono determinate con Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (art. 1 comma 169 L. 296/2006).”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 14.02.2022 avente ad oggetto: *“Modifica dell'allegato “A” al Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione a seguito della nuova classificazione delle strade provinciali”;*

Ravvisata la necessità di adeguare le tariffe di cui agli allegati “B” e “C” della deliberazione presidenziale n. 142 del 30.10.2024, secondo quanto stabilito dal Regolamento e quindi applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31.12.2025;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di

detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Viste le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dagli allegati "B", "C" da rivalutare applicando l'indice ISTAT al 31.12.2025 non ancora pubblicato, e "D", relativo alle spese di istruttoria, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/18.08.2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Dott. Raffaele Buonanato;
- parere "favorevole" concomitante in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Trasporto e Catasto strade Ing. Giuseppe Ruffo;
- parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse – Settore Finanze e Bilancio Dott. Raffaele Buonanato;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2026 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico, di cui agli allegati "B", "C", da aggiornare applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31.12.2025, non ancora pubblicato, e la tabella "D" relativa alle spese di istruttoria, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI PROVVEDERE alla modifica delle tariffe di cui ai prospetti sopra citati applicando l'indice ISTAT al 31.12.2025 che sarà pubblicato successivamente alla data del presente atto;

3) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

4) DI DARE ATTO, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo.

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Dlgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione degli atti preliminari al redigendo bilancio di previsione 2026-2028.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARCO MAGRINI

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO LOCATELLI